

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

3484/15

dr. Petrera Mario, della Seconda Sezione, ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nella causa iscritta al numero 73258 R.G. Affari Contenziosi dell'anno 14, vertente

tra ~~Suzanna Valeria~~  
elettivamente domiciliata in ~~via~~  
~~via Formosa Compagnella~~, ~~10, piano~~  
~~terzo~~: Leile Percheli che la  
rappresenta e difende per procuratore

- opponente -

~~Enrica De Rosa~~, viale ~~Corso~~, ~~100~~, elettivamente domiciliata in ~~Roma~~,  
via ~~Corso~~, presso lo studio dell'avv.to ~~Leile Percheli~~ che la rappresenta e difende per procura  
in atti.

Convenuto

Contumace

E

Comune di ~~Roma~~, in persona del Sindaco pro tempore,

E

~~Provincia di Roma~~, in persona del Prefetto pro tempore,

-Convenuto ~~Leile Percheli~~

Contumace

OGGETTO: opposizione avverso cartella esattoriale n. 097 2014 01311675 05

Opposizione a verbale n.

per - una piu -violazione al CdS del 14-11-10, accertamento Polizia Municipale di  
Roma.

Comune di Roma

Deduceva l'opponente di:

di non aver avuto notificato il verbale di violazione da parte del Comune ~~Roma~~.

(1)

Si costituiva l'Ente impositore Comune ~~Prefettura~~ -eccependo ~~in~~ *deputo alle conferenze*

*Non* Si costituiva invece la ~~.....~~ eccependo :

All'udienza del <sup>14-01-15</sup> il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, decideva la controversia redigendo il dispositivo in calce.

Occorre premettere che anche per le opposizioni proposte avverso i verbali di contravvenzione o le cartelle esattoriali, riguardanti la riscossione di sanzioni amministrative, in caso di mancata rituale emissione e/o notifica del provvedimento afflittivo, sussiste la competenza dell'A.O. e nella specie, di questo Giudice. (C.C.SS.UU n. 190 del 10.1.1992)

Non vi è prova in atti dell'avvenuta notificazione del verbale della presunta violazione alla ricorrente da parte del Comune ~~.....~~ di *Rome*, ne consegue l'accoglimento del ricorso, limitatamente alla predetta violazione, ex art. lo 201 CdS le cui norme prevedono che in assenza di rituale notificazione del verbale di accertamento della presunta violazione all'interessato nel termine di legge - giorni -150 - 90- ,ragione temporis ,dalla data dell'accertamento ,l'obbligazione di pagamento in favore della p.a. si deve ritenere estinta.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso con riferimento alla predetta violazione , non essendo provata la data di ricezione della notifica .

Pertanto il ricorrente non è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate per violazioni al codice della strada di cui alla cartella esattoriale -verbale - indicata in prima pagina .

Le spese di lite come da dispositivo.

P.Q.M.

IL Giudice di Pace di Roma accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato:

cartella esattoriale n. *indicated in first page -*

Condanna il Comune ~~.....~~ al pagamento delle spese di lite di € 300,00(trecento ),oltre accessori di legge ,in favore avvocato antistatario .

Roma li *14-01-15*

il GIUDICE DI PACE

*Fabrizio Meris*

②

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li *23.1.15*  
IL CANCELLIERE  
*Alessandra Meris*